



COMUNE DI
BORGO A
MOZZANO

STATUTO COMUNALE

del Comune di Borgo a Mozzano (LU)

(AGGIORNATO AL 24 giugno 2014)

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 54 del 26.11.2001

Modificato con delibera C.C. n. 78 del 9.08.2004-C.C.n. 79 del 9.08.2004-
-C.C. n. 90 del 7.09.2004-C.C.- n. 125 del 19.10.2004 - C.C n. 34 del 6.07.2013-
C.C. n. 26 del 24.06.2014

CENNI STORICI

Borgo a Mozzano fu sempre sede di Vicaria: prima della Vicaria amplissima di Coreglia comprendente tutte le comunità dell' attuale Comune di Coreglia , di quello di Pescaglia e di Borgo a Mozzano con l' esclusione però di Diecimo appartenente alla Iura del vescovo di Lucca e che entrò a far parte della Vicaria di Borgo a Mozzano solo a partire dal 1726, anno dello scioglimento imperiale della Iura. Non facevano parte della Vicaria tutti i paesi della valle della Celetra, aventi il loro centro in Valdottavo, appartenenti direttamente a Lucca attraverso l' organizzazione amministrativa delle Sei Miglia. Questi paesi entrarono a far parte della Vicaria del Borgo nell' anno in cui vi si staccò Pescaglia, sede di una nuova Vicaria nel 1602. In tale anno entrarono a far parte della Vicaria di Borgo a Mozzano Valdottavo e gli altri paesi della valle della Celetra ma solo sul piano amministrativo e giudiziario non su quello fiscale dato che i cittadini di Valdottavo attraverso vivacissime proteste, ottennero da Lucca di poter pagare ancora le tasse a Lucca come le pagavano i membri delle Sei Miglia , senza pagarle a Borgo a Mozzano.

Tale situazione durò fino all' arrivo dei francesi. Infatti il 26 dicembre 1801 un decreto del governo provvisorio di Lucca abolì le antiche vicarie ed, al loro posto, divise il territorio lucchese in tre cantoni, quello del Serchio con capitale Lucca, quello del litorale con capitale Viareggio e quello degli Appennini con capitale Borgo a Mozzano . Le comunità paesane però restavano in piedi con tutto il loro valore di autonomia amministrativa e con i loro governatori eletti autonomamente.

Una nuova riforma fu fatta dal principe Felice Baciocchi, marito di Elisabetta Bonaparte, il 27 gennaio 1806: abolì i tre cantoni e divise il territorio lucchese in 15 cantoni con 286 comunità corrispondenti alle circoscrizioni parrocchiali. Ogni cantone alla pari de il Borgo, ebbe così a capo un commissario nominato da Lucca.

Due anni dopo si addivenne ad un' altra sostanziale riforma. Infatti il 29 ottobre 1808 il principe Felice abolì i cantoni e suddivise il territorio lucchese in prefetture, viceprefetture e municipalità, dette anche Mairie. Alla guida di queste ultime pose un giudice di pace, con l' incarico di dirimere le questioni giudiziarie, e , come capo politico-amministrativo, istituì il Maire figura esattamente corrispondente a quella che oggi si chiama Sindaco. Le comunità venivano ridotte di numero: Valdottavo per esempio cominciò a rappresentare tutti i paesi della valle della Celetra. Inoltre questi ultimi perdevano enormemente di autonomia: al posto del governatore le comunità avevano a capo un presidente, non più eletto dai cittadini del paese, ma nominato direttamente dal governo di Lucca entro una rosa di tre nominativi segnalati a Lucca dal Maire del Borgo, il quale doveva anche segnalare liste di nominativi, comunità per comunità, formate da tre quarti da possidenti e per un quarto da non possidenti, affinché il governo di Lucca potesse nominare di autorità i consiglieri di ogni singola comunità. Il Maire quindi mandava ad ogni comunità le sue direttive, che erano poi quelle del governo e i Presidenti le dovevano far applicare ripartendo i carichi tra gli abitanti secondo gli estimi.

L'organizzazione amministrativa data dai francesi continuò per tutto l'anno 1815 ma restò sostanzialmente identica, ancorché diversa nei nomi dati alle cariche, sia per il periodo del Ducato di Lucca

(1816-1847), sia per il periodo in cui il territorio del Borgo appartenne al Granducato di Toscana (1834-1859), sia anche per i primi anni del Regno d'Italia, almeno fino al luglio 1865. Infatti con l'arrivo dei Borboni il Borgo ebbe un Consiglio Comunale di 14 membri nominati dal Governo centrale, e diretti prima da un magistrato e poi (1820) da un gonfaloniere della comunità del Borgo, coadiuvato da un cancelliere detto poi segretario, e da una giunta di 6 priori. Tale organizzazione resta intatta durante il periodo di appartenenza al Granducato di Toscana e anche durante il Regno d'Italia fino al luglio 1865.

Poi, iniziando i suoi lavori il 13 luglio 1865, al Borgo ci fu per la prima volta un Sindaco, che presiedeva una giunta di 6 assessori e un consiglio sempre di 14 membri. Com'è noto, a partire da questa data, erano elettivi solo i consiglieri, mentre il sindaco restava di nomina regia. L'elettività anche di quest'ultimo si ebbe soltanto con la riforma della legge comunale e provinciale fatta approvare dal governo Crispi nel 1889.

Con la riforma Crispi si va avanti fino al 1925 quando al Sindaco eletto, sia pure a suffragio limitato, subentro' la figura del Podestà che accentro' su di se' tutte le prerogative amministrative, assistito nelle sue decisioni dal segretario garante del Governo centrale.

Con l'arrivo delle truppe alleate nel settembre 1944 e con la fine del conflitto nel 1945, ebbe inizio il periodo della ricostruzione; la grande miseria del momento costrinse tante persone ad ingrossare la seconda grande ondata di emigrazione estremamente numerosa dopo quella degli ultimi decenni del 1800 e dei primi del 1900.

Con l'avvento della Repubblica, Sindaco e Consiglieri furono nuovamente eletti attraverso una legge elettorale a sistema maggioritario che garantiva anche alle minoranze di essere rappresentate in Consiglio comunale.

Dal 1964 venne introdotto il sistema proporzionale nell'elezione del Consiglio comunale.

Capoluogo di mandamento, sede di importanti uffici amministrativi come l'ufficio imposte, l'Ufficio del registro, la Pretura, la Carceri, Borgo a Mozzano mantenne questi servizi fino ai primi anni '70, periodo in cui, per una nuova riforma amministrativa, molti di questi uffici furono soppressi.

Ma negli anni '70 '80 assistiamo ad una vera ripresa socio-economica del Comune. L'economia del territorio che fino dai tempi remoti era basata sul lavoro dei campi, sullo sfruttamento dei boschi, su una florida attività artigianale e commerciale, negli ultimi 30 anni ha vissuto una vera e propria rivoluzione. Sulle aree disponibili del fondovalle e' stato tutto un fiorire di piccole, medie e grandi imprese che hanno trasformato l'economia del territorio da agricola ad industriale.

Agli inizi degli anni '90 e' stata poi varata un'importante riforma degli Enti locali con l'introduzione di un nuovo sistema elettorale che ha previsto l'elezione diretta del Sindaco da parte dei cittadini.

INDICE

TITOLO I° PRINCIPI GENERALI

- Art.1: Principi fondamentali
- Art.2: Obiettivi fondamentali
- Art.3: Territorio, gonfalone e stemma.
- Art.4: Autonomia statutaria
- Art.5: Esercizio della potestà istituzionale e regolamentare
- Art.6: Albo Pretorio
- Art.7: Pari opportunità

TITOLO II° ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I° Organi istituzionali

- Art.8: Gli organi

Capo II° Il Consiglio

- Art.9: Il Consiglio Comunale
- Art.10: Insediamento del Consiglio comunale
- Art. 11: Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 12: Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 13: Il Vice Presidente
- Art.14: Linee programmatiche di mandato
- Art.15: Convocazione e funzionamento del Consiglio
- Art.16: Presidenza delle sedute consiliari
- Art.17: Verbalizzazione
- Art.18: Commissioni consiliari permanenti
- Art.19: Commissioni speciali

- Art.20: Sede e verbalizzazione Commissioni
Art.21: Consiglieri comunali
Art.22: Diritti e doveri dei Consiglieri
Art.23: Dimissioni
Art.24: Decadenza, sospensione e surrogazione dei Consiglieri
Art.25: Consigliere anziano
Art.26: Gruppi consiliari

Capo III*

Sindaco

- Art.27: Elezioni del Sindaco
Art.28: Sindaco organo costituzionale
Art.29: Competenze

Capo IV*

Giunta Comunale

- Art.30: Composizione e presidenza della Giunta comunale
Art.31: Durata in carica
Art.32 Sostituzione del Vicesindaco
Art.33: Competenze
Art.34: Mozione di sfiducia costruttiva
Art.35: Funzionamento della Giunta
Art.36: Deliberazioni d'urgenza
Art.37: Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta
Art.38: Surrogazione del Consiglio per le nomine

TITOLO III°

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I*

La partecipazione

- Art.39: Principi generali
Art.40: Applicazione del diritto di partecipazione

Art.41: Consultazioni
Art.42: Petizioni
Art.43: Proposte
Art.44: Interrogazioni
Art.45: Referendum
Art.46: Partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi
Art.47: Accesso agli atti
Art.48: Pubblicità degli atti dell'Amministrazione comunale

Capo II°

Associazionismo e volontariato

Art.49: Associazionismo
Art.50: Diritti delle associazioni
Art.51: Contributi alle associazioni
Art.52: Volontariato
Art.53 : Consulte comunali

Capo III°

Difensore civico

Art.54: Nomina
Art.55: Decadenza
Art.56: Funzioni
Art.57: Facoltà e prerogative
Art.58: Relazione annuale
Art.59: Indennità di funzione

TITOLO IV°

UFFICI E PERSONALE

Capo I°

Principi

Art.60: Criteri fondamentali di gestione

Capo II°
Organizzazione

Art.61: Principi organizzativi e strutturali

Art.62: Collaborazioni esterne

Art.63: Incarichi a tempo determinato

Capo III°
Segretario e Vicesegretario comunale

Art.64: Segretario, funzioni e nomina

Art.65: Il Direttore generale

Art.66: Vicesegretario

Art.67: Incarichi di coordinamento

Art.68: Personale

Art.69: Uffici di indirizzo e controllo

Art.70: Ufficio comunale per le relazioni con il pubblico

Capo IV°
Controllo interno

Art.71: Principi e criteri

Art.72: Revisori del conto

Art.73: Controllo di gestione

TITOLO V°
SERVIZI

Art.74: Servizi pubblici locali

Art.75: Istituzione e azienda speciale

Art.76: Convenzioni

Art.77: Consorzi

Art.78: Accordi di programma

Art.79: Rapporti con la Comunità Montana

TITOLO VI°
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.80: Entrata in vigore

TITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Principi generali

1. Il Comune di Borgo a Mozzano:
 - a) è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, nonché dalle norme del presente statuto;
 - b) rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, garantendo la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale anche in forma associata;
 - c) è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli dallo Stato e dalla Regione Toscana secondo il principio di sussidiarietà;
 - d) riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono in grado di svolgere.
2. L'Amministrazione Comunale presta particolare attenzione alle Associazioni operanti sul territorio, in relazione a specifici problemi, privilegiando quelle i cui organi siano eletti a suffragio universale.
3. In ciascuna delle diciotto frazioni è costituita una assemblea avente lo scopo di consentire ai cittadini ivi residenti di riunirsi liberamente al fine dibattere problemi di interesse locale e di predisporre proposte, programmi, iniziative da sottoporre alle determinazioni dell'organo comunale competente e volte a garantire la migliore tutela degli interessi collettivi, tanto di ordine economico che sociale.

Articolo 2

Obiettivi fondamentali

1. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico, sociale e culturale della Comunità, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e della Comunità, alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, nonché alla promozione delle condizioni per rendere effettivi i seguenti diritti di tutti i cittadini:

- a) diritto al lavoro ed alla iniziativa pubblica e privata;
- b) diritto alla salute, tutelato non solo attraverso la difesa dell'ambiente ma anche attraverso la sicurezza dei posti di lavoro;
- c) diritto al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti del Comune basato su un rapporto equilibrato tra attività economiche ed ecosistema.

2. Il Comune avvalendosi delle proprie competenze, ed anche in collaborazione con la Unione Europea, lo Stato, la Regione, gli altri Enti Locali e le Associazioni presenti sul territorio, opera altresì per:

- superare gli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio ambito, con particolare riferimento alle zone montane;
- conservare e sviluppare le proprie tradizioni storiche e culturali;
- valorizzare nel modo più ampio possibile ogni forma di associazionismo, di cooperazione e di volontariato;
- rendere effettiva l'attuazione del principio di pari opportunità globalmente inteso;
- garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa;
- assicurare nell'esercizio delle proprie funzioni e nella formazione dei propri programmi gestionali la massima partecipazione dei cittadini singoli ed associati;
- realizzare il massimo sviluppo delle attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, ponendo in essere tutte le iniziative atte allo scopo;
- promuovere un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali;
- attuare, avvalendosi anche dell'associazionismo e del volontariato, una politica sociale improntata alla tutela della famiglia, degli immigrati e di tutti coloro che hanno difficoltà di inserimento;
- attuare, anche avvalendosi dell'associazionismo e del volontariato, una politica a favore dei giovani e degli anziani, realizzando programmi e iniziative sociali, culturali, ricreative e sportive;
- garantire ai minori i diritti sanciti dalla organizzazione internazionale dei diritti dell'infanzia, impegnandosi affinché sia loro garantita l'affermazione della piena titolarità ad essere cittadini;
- mantenere e sviluppare i contatti con i concittadini residenti all'estero;
- rendere effettivo il diritto allo studio ed operante il principio dell'educazione permanente ;
- rendere effettivo il diritto al lavoro ricorrendo anche all'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale;
- adottare una organizzazione degli uffici e dei servizi che tenga conto delle esigenze dei cittadini e delle realtà sociali ed economiche presenti sul territorio;
- favorire il rispetto dei valori sociali, etici e morali della persona umana.

Articolo 3

Territorio, gonfalone e stemma.

1. Il Comune di Borgo a Mozzano è costituito dalle popolazioni e dai territori delle frazioni del Capoluogo, di Anchiano, Cerreto, Chifenti, Corsagna, Cune, Dezza, Diecimo, Domazzano, Gioviano, Motrone, Oneta, Partigliano, Piano della Rocca, Rocca, S. Romano, Tempagnano, Valdottavo. La comunità ideale dei borghigiani nel mondo costituisce la diciannovesima frazione.
2. La sede istituzionale degli organi comunali e' posta nel Capoluogo.

3. Il Comune ha, come segno distintivo, un proprio stemma .
4. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone storicamente in uso.
5. La disciplina relativa all'uso dello stemma, i casi e le modalità di concessione del medesimo ad enti o associazioni operanti nel territorio comunale, è rimandata al regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
6. Il territorio, lo stemma e la sede del Comune possono essere modificati nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 4

Autonomia statutaria

1. Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune nell'ambito dei principi fissati dall'art.6 del nuovo D.Lgs n. 267/2000. Esso costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale del Comune.
2. Lo statuto e' deliberato dal Consiglio, con le modalità previste dalla legge.

Articolo 5

Esercizio della potestà regolamentare

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n.267/2000.
2. I regolamenti di competenza del Consiglio sono deliberati con le maggioranze previste dalla legge e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso.
3. La Legge e lo Statuto stabiliscono la ripartizione di competenze tra Consiglio e Giunta per l'adozione e l'adeguamento dei Regolamenti.
4. I regolamenti comunali sono a disposizione di tutti i cittadini per la consultazione. L'esame è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Articolo 6

Albo pretorio

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima trasparenza.
2. Nel municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicizzazione di atti, inviti e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità contenute nell'apposito regolamento sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni.

Art.7

Pari opportunità

1. Il Comune di Borgo a Mozzano assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.125 e garantisce la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO II°

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I°

Organi Istituzionali

Articolo 8

Gli organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Capo II°

Il Consiglio

Articolo 9

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla

legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Articolo 10

Insedimento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Qualora la prima seduta del Consiglio non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale, il consiglio rimane convocato, con lo stesso orario, al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento e presenta la Giunta Comunale.
4. Il consiglio comunale nella seduta di insediamento, dopo la convalida degli eletti, delibera a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in merito all'istituzione della figura del presidente e del vice presidente del consiglio comunale.
5. Qualora il consiglio comunale non si avvalga della facoltà di istituire il presidente ed il vice presidente del consiglio, le attribuzioni, i ruoli, le funzioni previste dal presente statuto per il presidente ed il vice presidente del consiglio comunale, si intendono riferite alle figure del sindaco e del vice sindaco.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente, ove istituito, viene eletto tra i componenti del Consiglio comunale, nella prima seduta dello stesso subito dopo la convalida degli eletti, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, con voto palese.
2. Se dopo il primo scrutinio nessuno dei votati ha raggiunto il quorum previsto, si procede nella stessa seduta a ballottaggio tra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero dei voti durante la prima votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

3. Nel caso di parità di voti tra due o più candidati nel corso della prima votazione, ai fini del successivo ballottaggio, prevale il Consigliere che, nell'elezione a Consigliere comunale, ha riportato la cifra elettorale individuale più alta, se alla determinazione di essa possa farsi luogo ai sensi di legge. In difetto, senza procedere a ballottaggio, si procederà ad una seconda votazione, nella quale per l'elezione alla carica di Presidente è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri votanti.
4. Immediatamente dopo la elezione del Presidente, ove istituito, con le medesime modalità, l'assemblea procede alla elezione del Vice Presidente.
5. In caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del Vice Presidente, se istituiti, o qualora il Consiglio non abbia provveduto alla elezione di quest'ultimo, le funzioni vicarie di Presidente dell'assemblea sono esercitate dal Consigliere anziano di cui all'art. 25 del presente Statuto.
6. Il Presidente ed il Vice Presidente, se istituiti, possono essere revocati, su mozione di sfiducia proposta da almeno due quinti dei membri del Consiglio, computando anche il Sindaco. Tale mozione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale da tenersi entro 15 giorni dalla presentazione della mozione stessa. La mozione per essere approvata deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata nella stessa seduta si procede alle nuove elezioni.
7. Il Presidente e il Vice Presidente, se istituiti, restano in carica sino allo scioglimento del Consiglio dal quale sono eletti, salva l'ipotesi di revoca di cui al comma precedente.

Art. 12

Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione; assicura l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio e delle sue articolazioni; ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate; ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale; interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. Il Presidente convoca il Consiglio Comunale ogni qual volta valuti necessaria una iniziativa riconducibile alla competenza di indirizzo e controllo politico – amministrativo propria del Consiglio stesso.
3. È tenuto, altresì alla convocazione del Consiglio entro un termine non superiore a 20 giorni, quando ne facciano richiesta il Sindaco o almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche mettendo a disposizione la documentazione necessaria alle valutazioni richieste in sede assembleare.
5. Il Presidente concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.

6. E' facoltà del Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, sul funzionamento dei rapporti istituzionali fra Organi del Comune, al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'Ente.
7. La carica di Presidente è incompatibile con quella di assessore e con quella di componente delle Commissioni consiliari, alle quali ha facoltà di partecipare senza diritto di voto.

Art. 13

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo e quando venga espressamente delegato.
2. Collabora con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Articolo 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data dell'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Consiglio provvede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, durante il corso del mandato, mediante modifiche ed adeguamenti, le linee programmatiche, in riferimento a mutate e/o sopravvenute esigenze in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche .

Articolo 15

Convocazione e funzionamento del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. In previsione che la prima adunanza del Consiglio Comunale vada deserta, la seconda convocazione si tiene nel 2^a giorno utile già fissato nell'avviso di prima convocazione.
5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini, anche attraverso manifesti pubblici
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 16

Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Presidente dell'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza previa consultazione dei capi gruppo.
3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Articolo 17
Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune assiste alle riunioni del Consiglio e redige il verbale che sottoscrive insieme al Presidente della seduta.
2. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
3. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia menzione del proprio voto e dei motivi del medesimo.
4. Il regolamento stabilisce:
 - a. le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri
 - b. le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Articolo 18
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo le norme del Regolamento.
2. Il Regolamento individua le Commissioni, ne stabilisce i poteri e le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento.
3. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza e nei modi stabiliti dal regolamento, collaborano allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio, esercitano poteri di vigilanza e di controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sulla Giunta e sull'amministrazione, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comune.
4. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, riferiscono al Consiglio comunale su una determinata questione, con facoltà di richiedere al Presidente del Consiglio l'iscrizione della medesima all'ordine del giorno della seduta.
5. Ai fini dell'esercizio dei poteri ad esse attribuiti dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio, le Commissioni permanenti hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti e aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati atti e audizioni di persone. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto di ufficio.
6. Le Commissioni permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni, qualora non ne facciano parte, del Sindaco e degli Assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici e dei servizi

comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dal Comune e di eventuali consulenti esterni.

7. Le Commissioni sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi decorsi trenta minuti dalla prima, con la presenza di almeno un terzo dei membri.
8. La composizione delle Commissioni permanenti e' stabilita dall'apposito regolamento.

Articolo 19

Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire
 - a. Commissioni speciali incaricate di esprimere indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;
 - b. Commissioni di inchiesta che riferiscono al Consiglio ed alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
 - c. una Commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco, sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa;
 - d. Commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del Comune in altri organismi;
 - e. Commissioni di controllo e/o garanzia alle quali i titolari degli Uffici del Comune di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire notizie, dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. La Presidenza di queste Commissioni, ove istituite, é attribuita alle minoranze.

Articolo 20

Sede delle sedute delle Commissioni consiliari

1. Le Commissioni permanenti e speciali si riuniscono di norma presso la sede comunale. Le modalità di funzionamento saranno disciplinate dall'apposito regolamento.

Articolo 21

Consiglieri comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione con l'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio comunale.
3. La disciplina relativa allo stato giuridico dei Consiglieri, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei medesimi, alla procedura per la surroga, è regolata dalla legge.

Articolo 22

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Ai Consiglieri comunali, sono riservati i seguenti diritti e doveri:
 - a. il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nel rispetto delle forme e delle modalità previste dal regolamento, nonché, ove istituite, dalle aziende, istituzioni od organismi dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b. il diritto di iniziativa su ogni proposta di competenza del Consiglio Comunale;
 - c. il diritto di espletare l'attività di controllo e di indirizzo politico-amministrativo presentando interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e raccomandazioni;
 - d. il diritto di iniziativa per la convocazione del Consiglio Comunale. Tale diritto può essere esercitato su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e la convocazione deve essere disposta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste in modo che la riunione del Consiglio stesso si tenga entro il limite massimo di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
 - e. il diritto al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio, nelle forme ed entità previste dalle leggi e recepite dall'Amministrazione;
 - f. il diritto di costituirsi in gruppi consiliari secondo le norme del Regolamento;
 - g. il dovere di partecipare responsabilmente alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari delle quali facciano parte;
 - h. il dovere di conservare il segreto, quando ciò sia imposto dalla legge, o dal particolare oggetto del provvedimento;
 - i. il dovere di non assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
 - j. il dovere di eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra convocazione o comunicazione.

Articolo 23

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del D.Lgs n. 267/2000.

Articolo 24

Decadenza, sospensione e surrogazione dei Consiglieri

- 1 Le cause che determinano la cessazione, la sospensione e la rimozione dalla carica di Consigliere sono stabiliti dalla Legge; la decadenza e' regolata dal presente Statuto.
2. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. I Consiglieri che non intervengono a 4 sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale. A tal fine, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal Consigliere interessato, provvede a comunicare allo stesso l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.1990 n. 241.

Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere.

4. Il seggio del Consiglio comunale che, durante il mandato rimanga vacante per qualunque causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 25

Consigliere anziano

1. Consigliere anziano è considerato colui che, in sede di elezioni, ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Articolo 26

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti e indicano il loro capogruppo.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.
4. Al Consigliere non appartenente ad alcuno dei gruppi consiliari costituiti, vengono garantite le stesse prerogative e gli stessi diritti dei Consiglieri capigruppo.

Capo III*

Sindaco

Articolo 27

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
3. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Articolo 28

Sindaco organo costituzionale

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune ed ufficiale di governo.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

3. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.
4. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso. Il verificarsi di tali condizioni comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
5. Le dimissioni del Sindaco sono irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Articolo 29

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nella veste di capo dell'amministrazione è investito delle seguenti competenze:
 - a. è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza;
 - b. rappresenta in giudizio il Comune, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale a costituirsi in giudizio;
 - c. convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti per una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;
 - d. nomina e revoca il Vice-sindaco e gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;
 - e. convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;
 - f. nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - g. Conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale;
 - h. coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito eventualmente di criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché , d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di organizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - i. nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - j. conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno , le funzioni di Direttore generale;
 - k. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili;

1. esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
2. Nella veste di Ufficiale di Governo:
 - a. adotta ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale;
 - b. sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile, e della popolazione e degli adempimenti in materia elettorale, di leva e di statistica;
 - c. emana gli atti attribuitigli dalle leggi in materia di ordine, sanità ed igiene pubblica, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
 - d. vigila sulla sicurezza dell'ordine pubblico e nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi nonché, d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
 - e. è responsabile della protezione civile.
3. Il Sindaco, oltre a quanto previsto dalla legge, può delegare al Vice-Sindaco, o in assenza anche di entrambi, all'Assessore designato in fase di insediamento, o successivamente, adibito alle funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate alle lettere b),c),d) del precedente comma 2). L'atto di delega scritto ne indica l'oggetto ed è comunicato anche al Prefetto.
4. Nel rilascio delle deleghe, di cui al punto precedente, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai delegati i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa affidata al Segretario e agli organi burocratici. Le deleghe di cui ai punti precedenti, rilasciate per iscritto e comunicate al Consiglio in occasione della prima seduta utile, possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento.

Capo IV*

La Giunta Municipale

Articolo 30

Composizione e presidenza della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è organo di nomina fiduciaria e di collaborazione del Sindaco.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di n.6 (sei) Assessori dallo stesso nominati. Tale nomina è comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile ad essa successiva.

3. Gli Assessori nominati dal Sindaco possono essere scelti fra i Consiglieri comunali o i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. L'Assessore non consigliere, gode di tutti i diritti e prerogative degli altri membri della Giunta, per quanto concerne gli argomenti a questa attribuiti, mentre per quelli di competenza del Consiglio comunale, la sua partecipazione dovrà limitarsi alla illustrazione delle proposte ed al dibattito sulle stesse, senza, comunque l'esercizio del diritto di voto.
5. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta il Vicesindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio delle funzioni.
6. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco, non possono far parte della Giunta comunale, né essere nominati rappresentanti del Comune.
7. L'accertamento delle condizioni di eleggibilità e compatibilità alla carica di Assessore sarà effettuata dal Sindaco prima di comunicare al Consiglio Comunale la nomina della Giunta.

Articolo 31

Durata in carica della Giunta Comunale

1. I componenti della Giunta rimangono in carica per il periodo fissato per legge.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi Assessori. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
3. In caso di cessazione della carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.

Articolo 32

Sostituzione del Vicesindaco

1. In mancanza del Vicesindaco od in sua assenza, il compito di sostituire il Sindaco, tanto quale capo dell'Amministrazione, che come ufficiale di Governo, spetterà all'Assessore, membro del Consiglio Comunale, più anziano di età.

Articolo 33

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a. propone al Consiglio i regolamenti;
 - b. approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali; ;
 - c. elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d. assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e. nomina i membri delle Commissioni esaminatrici delle procedure selettive;
 - f. propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - g. approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h. fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - i. esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;
 - j. approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k. decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
 - l. fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale, se nominato;
 - m. determina, sentiti i Revisori dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;
 - n. approva il P.E.G. o il P.R.O. su proposta del Direttore generale, se nominato.

Articolo 34

Mozione di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco a tal fine e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 35

Funzionamento della Giunta comunale

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferma restando la possibilità di ripartire al suo interno le attribuzioni e le responsabilità ai singoli assessori.
2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa .
4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
5. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
6. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei conti nella persona del loro Presidente.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dai pareri previsti per legge o dai regolamenti. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, cura la verbalizzazione dell'adunanza che deve essere sottoscritta dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta e dal Segretario stesso.
10. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con le modalità previste dalla legge.
11. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Articolo 36

Deliberazioni d'urgenza della Giunta comunale

1. La Giunta può in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario nel quale sono state adottate.
3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti relativi ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Articolo 37

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta comunale

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

Articolo 38

Surrogazione del Consiglio per le nomine

Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine di sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni oltre il predetto termine, alle nomine con un suo atto, comunicato al Consiglio nella prima adunanza.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I°

La Partecipazione

Articolo 39

Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza .
2. Per gli stessi fini, il Comune incentiva le libere forme associative, gli enti e le organizzazioni di volontariato, assicurando l'accesso ai dati , alle strutture ed ai servizi ed il diritto dei cittadini , singoli o associati, ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Le modalità con cui i cittadini, singoli o associati, possono far valere diritti e le prerogative previste ai commi precedenti sono definite, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Il Comune favorisce la formazione degli organismi a base associativa che hanno il fine di promuovere iniziative nel campo della vita sociale, delle attività culturali, sportive , ricreative e di collaborare con il Comune all'erogazione dei servizi in tali settori di intervento.

Articolo 40

Applicazione del diritto di partecipazione

1. Le disposizioni dello Statuto, relative agli istituti di partecipazione e ai diritti dei cittadini di cui ai seguenti articoli 41, 42, 43 e 44 si applicano oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune a tutti coloro che dichiarino, nelle forme della presente legge, di essere titolari di situazioni giuridiche soggettive interessate dal procedimento amministrativo posto in essere da questo Comune.

Articolo 41

Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

Articolo 42

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 10 (dieci) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento .
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 150 (centocinquanta) persone ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 43

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 (cento) avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 20 (venti) giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni, in via formale, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 44

Interrogazioni

1. I soggetti rappresentanti di interessi collettivi diffusi ed i cittadini in forma collettiva possono rivolgere al Sindaco interrogazioni su determinati e specifici atti o comportamenti anche omissivi dell'Amministrazione.
2. I requisiti di ammissibilità e le modalità di presentazione sono disciplinate dal Regolamento che deve inoltre prevedere il termine e le forme della risposta nonché garantirne la pubblicità.

Articolo 45

Referendum

1. Qualora ne facciano richiesta il 50% dei Consiglieri Comunali o il 15% degli elettori del Comune deve essere indetto referendum consultivo o abrogativo su questioni interessanti la Comunità locale e di competenza dell'Amministrazione Comunale, nonché sugli atti normativi generali adottati dall'Amministrazione Comunale, con esclusione delle seguenti materie:

- tributi e bilancio;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- designazione e nomine;
- norme statutarie.

2. Le modalità per lo svolgimento del referendum sono previste dall'apposito Regolamento.

Articolo 46

Partecipazione alla formazione dei procedimenti amministrativi

1. Al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono partecipare tutti i soggetti che ne abbiano titolo ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 1990 n. 241.
2. I medesimi soggetti hanno diritto, qualora ne facciano richiesta, ad essere sentiti informalmente dagli organi competenti.
3. L'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati e, qualora siano facilmente individuabili, a coloro ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento che l'amministrazione intende adottare.
4. Nei regolamenti che disciplinano il procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi possono essere individuati i soggetti ai quali l'avvio del procedimento deve essere comunicato.
5. Il responsabile del procedimento determina caso per caso se vi siano altri interessati.
6. Qualora per motivi di celerità non sia possibile comunicare l'avvio del procedimento è necessario comunque garantire la partecipazione degli aventi titolo nelle forme e nei termini consentiti dalle stesse esigenze di celerità. Nel provvedimento devono essere indicati i motivi che abbiano impedito una completa partecipazione al procedimento.
7. Il regolamento sulla partecipazione disciplina i tempi e le modalità dell'informazione ai cittadini sullo stato degli atti e delle relative procedure, nonché sull'ordine di esame di atti, progetti e documenti che li riguardano.

Articolo 47

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicito disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
2. La consultazione degli atti di cui al comma precedente deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

Articolo 48

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici.
2. Nei confronti dei soggetti estranei al procedimento di formazione degli atti o dei provvedimenti amministrativi, il funzionario interessato ha il potere di dichiarare temporaneamente e motivatamente sottratti all'accesso determinati atti per motivi attinenti alla riservatezza di persone, gruppi, imprese.
3. Di tutte le deliberazioni, comprese quelle regionali che concludono il procedimento di formazione degli atti comunali, deve essere depositata una copia autentica presso apposito ufficio, completa di tutti gli allegati, a libera visione del pubblico. Di tali atti deliberativi qualunque soggetto può richiedere copia con il solo pagamento dei costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo ed i diritti di ricerca e visura.
4. Per il rilascio di copia dei provvedimenti amministrativi e degli atti, documenti e progetti del relativo procedimento, è necessaria la presentazione da parte degli interessati di una specifica istanza motivata rivolta al Sindaco. Qualora il Sindaco non provveda entro trenta giorni, la richiesta si intende rifiutata. Sia contro il silenzio che contro le determinazioni adottate dal Sindaco può essere proposto ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241.
5. Il rilascio di copie di provvedimenti amministrativi, atti e documenti è soggetto alle norme relative alla tutela della privacy .

Capo II*

Associazionismo e volontariato

Articolo 49

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. Le associazioni che operano sul territorio comunale vengono registrate in un apposito albo.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni.

Articolo 50

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, obbligatori ma non vincolanti, espressi dagli organi collegiali delle stesse. I pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 30 (trenta) giorni.

Articolo 51

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi o attività nell'ambito dei fini istituzionali dell'Ente in collaborazione con le associazioni o più in generale con gli Enti non commerciali operanti sul territorio.
Sono privilegiate le Cooperative Sociali, le Associazioni di volontariato, di Promozione Sociale e infine le Associazioni o Fondazioni per la gestione dei Servizi Culturali e del Tempo Libero costituite o partecipate dal Comune.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 52

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell' ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Articolo 53

Consulte comunali

1. Il Comune, ritenendo importante la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, istituisce le Consulte.
2. Il Regolamento degli Istituti di partecipazione stabilisce il numero delle Consulte, le materie di competenza, le modalità di formazione e di funzionamento.
3. Alle Consulte, su richiesta dei propri rappresentanti, vengono fornite informazioni, comunicazioni, regolamenti ed altri documenti utili per attivare la loro partecipazione.

Capo III*

Difensore Civico

Articolo 54

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni o con la Comunità Montana, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'Amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in

possesto del diploma di Laurea in Scienze Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio od equipollenti.

4. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità Montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
 - c) i dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'Amministrazione comunale;
 - e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Articolo 55

Decadenza

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti all'Amministrazione comunale.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri;
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Articolo 56

Funzioni

1. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire presso gli organi ed uffici del Comune, allo scopo di garantire l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il Difensore Civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo Statuto, od il regolamento.

3. Il Difensore Civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
4. Il Difensore Civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il Difensore Civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
6. Il Difensore Civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n° 127 secondo le modalità previste dall'art. 17, comma 39, dell'ultima legge citata.

Articolo 57

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, unitamente ai servizi ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2. Il Difensore Civico, nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti ed i documenti in possesso dell'Amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.
4. Il Difensore Civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali od alla Magistratura le disfunzioni, le illegittimità od i ritardi riscontrati.
5. Il Difensore Civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della P.A. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.

Articolo 58

Relazione annuale

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro trenta giorni in Consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il Difensore Civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro trenta giorni.

Articolo 59

Indennità di funzione

1. Al Difensore Civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

Capo I°

Principi

Articolo 60

Criteri fondamentali di gestione

1. Il Comune ispira l'organizzazione dei propri uffici e servizi a criteri di accessibilità e funzionalità e garantisce, anche ricorrendo a forme di collaborazione con soggetti privati, con il volontariato e l'associazionismo, l'apertura degli uffici e il funzionamento dei servizi per il massimo rispetto delle esigenze di tutte le categorie di cittadini.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve attenersi al rispetto del principio della netta distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, alla Giunta e al Sindaco e la

funzione di gestione attribuita ai Responsabili dei Servizi, nonché al Direttore Generale, se nominato.

3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

Capo II°

Organizzazione

Articolo 61

Principi organizzativi e strutturali

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) organizzazione per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) trasparenza dell'attività amministrativa attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e per la verifica dello stadio di avanzamento di ciascun procedimento amministrativo;
 - c) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e dei servizi e nella gestione delle risorse umane, mediante il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima collaborazione tra gli uffici;
 - d) abbreviazione dei tempi dei procedimenti amministrativi mediante semplificazione e standardizzazione delle procedure interne;
 - e) potenziamento della comunicazione interna ed esterna mediante l'utilizzo di moderne tecnologie informatiche;
 - f) professionalità garantita mediante adeguati percorsi formativi e di aggiornamento;
 - g) responsabilizzazione di ciascun dipendente nell'ambito delle specifiche mansioni svolte.
2. L'organizzazione strutturale è diretta a conseguire i fini istituzionali secondo i programmi dell'Ente e con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Essa è articolata in servizi costituenti le strutture di massima dimensione dell'Ente, suddivisi per funzioni omogenee.
3. Il Comune attraverso il Regolamento di Organizzazione, e nel rispetto dei principi fissati dall'art.89 T.U. stabilisce le norme generali per: l'individuazione di ulteriori suddivisioni rispetto alla struttura di massima dimensione (servizio) e per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici. Con le suddette norme regolamentari sono altresì individuate: le competenze, le attribuzioni, le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa di massima dimensione, le funzioni ulteriori

attribuite al Segretario Comunale, ed infine, le forme di assicurazione a copertura di danni, rischi ed infortuni per gli amministratori e per i dipendenti. La dotazione organica, i requisiti di accesso all'impiego, le procedure di assunzione del personale, i criteri per la definizione dei meccanismi incentivanti, le modalità di valutazione degli stessi, nonché le norme sulla gestione del personale, anche ai fini disciplinari, sono disciplinati da uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Articolo 62

Collaborazioni esterne

1. Il Sindaco può attribuire, con convenzione a termine, incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 2.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina i criteri per la scelta dei soggetti e individua gli elementi essenziali della convenzione da stipularsi.
3. Il ricorso alle collaborazioni esterne deve essere adeguatamente motivato, anche in relazione alla carenza di risorse interne.

Articolo 63

Incarichi a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, così come previsto dall'art. 110 del T.U., può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Nel caso di assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, possono essere stipulati contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva.
2. I contratti di cui al comma 2 possono essere stipulati esclusivamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire e non possono avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco.
I limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti di cui al presente articolo sono definiti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
3. La titolarità di servizi e/o uffici può essere assegnata anche al personale assunto con contratto a tempo determinato.

Capo III*

Segretario e Vice Segretario Comunale

Articolo 64

Segretario

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco ed e' da lui scelto dall'apposito Albo.
2. Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;
 - b) può essere nominato membro di Commissioni di concorso, di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, componente di quelle esterne;
 - c) riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta da assoggettare ad eventuale controllo del difensore civico (o in mancanza di tale figura del CORECO);
 - d) presiede l'Ufficio Comunale per le elezioni e i Referendum;
 - e) può rogare i contratti del Comune nei quali il Comune stesso è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'esclusivo interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, ivi compresa la responsabilità di servizio;
3. Il Segretario Comunale esercita, infine, tutte le funzioni del Direttore generale qualora il Sindaco, con le modalità definite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, si avvalga di tale facoltà.

Articolo 65

Il Direttore generale

1. Qualora il Sindaco non si avvalga della facoltà prevista dal comma 3 del precedente articolo può nominare un Direttore generale sulla base di una o più convenzioni tra i Comuni interessati, la cui popolazione complessiva raggiunga almeno i quindicimila abitanti.
2. Il Regolamento degli uffici e servizi definisce i compiti e le funzioni del Direttore Generale, disciplina le modalità di nomina, gli eventuali requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipate dell'incarico ed i criteri per la determinazione del trattamento economico nell'ambito della normativa contrattuale.

Articolo 66

Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto è prevista la figura del Vicesegretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il Vicesegretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario comunale.

Articolo 67

Incarichi di coordinamento

1. Per la realizzazione di programmi e per il conseguimento di obiettivi che per la loro rilevanza e l'unitarietà dell'azione da attuare richiedono, per un periodo di tempo limitato, l'attività coordinata di più unità operative, queste, con atto del Sindaco, vengono temporaneamente associate in un servizio funzionale d'intervento.
2. Il provvedimento Sindacale definisce il servizio coordinato funzionalmente, determina le unità operative delle quali è costituito, incarica il responsabile preposto a coordinarlo, stabilendo la durata dell'incarico e l'eventuale attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo sulla base dei criteri e delle determinazioni stabilite dalla Giunta Comunale .
3. Il rinnovo dell'incarico, nel caso di prosecuzione del programma o del progetto obiettivo, ovvero l'affidamento di altro incarico di coordinamento allo stesso dipendente e' disposto con provvedimento motivato, sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente medesimo nell'espletamento dell'incarico, in relazione all'attuazione dei programmi, al conseguimento degli obiettivi, al livello di efficacia e di efficienza raggiunto dalle unità operative dallo stesso coordinate.
4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato qualora il livello dei risultati conseguiti dal dipendente risulti inadeguato. L'eventuale trattamento economico aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Articolo 68

Personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi del comparto. Rimane in ogni caso riservata alla legge la disciplina dell'accesso al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi istituisce e tra l'altro regola il funzionamento dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari.

Articolo 69

Uffici di indirizzo e controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate e deficitarie di cui all'art.45 del D.L.gs. n. 504/1992.
2. Il suo funzionamento e le specifiche competenze saranno regolate dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Articolo 70

Ufficio Comunale per le relazioni con il pubblico

1. E' istituito l'Ufficio Comunale per le relazioni con il pubblico. Il suo funzionamento e le competenze saranno regolate da specifiche norme regolamentari.

Capo IV*

Controllo Interno

Articolo 71

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Articolo 72

Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Articolo 73

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complesso sistema di controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi, tempi di verifica, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO V

SERVIZI

Articolo 74

Servizi pubblici locali

1. Servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione e svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di esercizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria a norma dell'art. 116 del dlgs. n. 267 del 18.08.2000.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito regolamento.

Articolo 75

Istituzione e aziende speciali

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative all'azienda speciale o all'istituzione, procederà nel modo seguente:

1. Il Consiglio Comunale approverà lo statuto dell'azienda speciale a maggioranza assoluta dei propri componenti e provvederà nello stesso modo e nella medesima seduta a nominare gli amministratori dell'azienda tra i propri Consiglieri o tra i cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità o la compatibilità alla carica di Consigliere presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrativa.

2. La revoca degli amministratori dell'azienda potrà avvenire nello stesso modo per cause apprezzabili e giustificata.
3. Le disposizioni stabilite al 1° comma si osservano anche per l'istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Gli organismi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Con il regolamento di cui al precedente articolo verranno disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione, comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Per i servizi è opportuno che ci sia una netta separazione tra indirizzo e gestione, tra politica e amministrazione.

Articolo 76

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 77

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dall'Assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Articolo 78

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n.267/2000.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

Articolo 79

Rapporti con la Comunità Montana

1. Se la natura e l'oggetto del servizio pubblico in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consigliano l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte della Comunità Montana, la gestione del servizio può essere affidata alla medesima in particolare l'affidamento potrà riguardare i servizi sociosanitari e quelli territoriali di base.
2. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti che determinerà, in rapporto con gli organi competenti della Comunità Montana i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.
3. Il Comune usufruirà delle prestazioni tecniche anche nel campo della informatizzazione, rese dai competenti uffici della Comunità Montana, formalizzando le relative procedure nelle forme indicate nel comma precedente.

TITOLO VI°

NORME TRASITORIE E FINALI

Articolo 80

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione che l'approva e previa ulteriore pubblicazione all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Da tale momento cessa l'applicazione del testo previgente che è contestualmente abrogato.
2. Dall'entrata in vigore del presente Statuto viene attivato il processo di approvazione, revisione e adeguamento dei regolamenti comunali.
3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore per quanto compatibili, le norme regolamentari previgenti.
4. In sede di prima applicazione il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio vengono eletti nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente Statuto.